

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 494-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE D'ONOFRIO)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse  
del Fondo africano di sviluppo

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

*(V. Stampato Camera n. 877)*

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della  
Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 febbraio 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo africano di sviluppo, istituito nel 1972, è una istituzione finanziaria che opera nell'ambito della Banca africana di sviluppo per concorrere alle iniziative tendenti al progresso economico e sociale dei Paesi africani più poveri.

L'Italia ha aderito al Fondo nel 1974 ed ha partecipato ai successivi incrementi nel 1977 e nel 1980.

La terza ricostituzione delle risorse di cui al presente disegno di legge comporta per il nostro Paese un contributo pari a

131.662.540.000 lire ripartite negli esercizi finanziari 1983 e 1984.

La partecipazione italiana ha già dimostrato, in termini politici generali, la sua specifica utilità sia per i paesi recipienti degli interventi, sia per l'immagine internazionale del nostro Paese, soprattutto in riferimento all'impegno dell'Italia alla lotta contro la fame nel mondo.

La Commissione unanime propone l'approvazione del disegno di legge.

D'ONOFRIO, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore Covi)

1º marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di 100 milioni di unità di conto del Fondo, pari a lire 131.662.540.000, per il biennio 1983-1984.

**Art. 2.**

Le somme di cui al precedente articolo sono versate su un apposito conto corren-

te infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

**Art. 3.**

All'onere di lire 50.000.000.000 per l'anno 1983 e di lire 81.662.540.000 per l'anno 1984, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.